

DELIBERAZIONE 24 ottobre 2011, n. 907

L.R. 21/2008 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali); approvazione delle condizioni e modalità delle agevolazioni e individuazione del soggetto attuatore.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 29 aprile 2008 n. 21, recante norme per la "Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali" così come modificata dalla legge regionale 11 luglio 2011 n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile));

Visto il "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali), emanato con il D.P.G.R. 16 settembre 2011 n. 42/R;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 prorogato al 31/12/2011 ai sensi dell'art. 104 comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65;

Visto il Programma Regionale di sviluppo 2011-2015 approvato dal Consiglio regionale con propria risoluzione n. 49 del 29/6/2011 che prevede, tra l'altro, il progetto "GiovaniSI";

Richiamato l'art. 6 della l.r. 21/08 che rinvia ad una delibera di Giunta regionale la definizione:

- dei settori di attività economica ammissibili;
- delle modalità di selezione per l'accesso alle agevolazioni;
- degli importi massimi ammissibili;
- della misura del contributo in conto interessi, della garanzia e della partecipazione al capitale delle imprese;
- della durata massima del piano di smobilizzo delle partecipazioni;
- dei criteri per assicurare la pubblicizzazione degli strumenti stabiliti dalla presente legge;
- della quota dello stanziamento distinta tra le varie tipologie di imprese indicate dall'articolo 1, comma 1 della citata l.r. 21/2008;
- della quota degli stanziamenti destinati alle agevolazioni indicate dall'articolo 5, comma 1 della citata l.r. 21/2008;

Richiamato l'art. 3 del citato regolamento regionale di attuazione n. 42/R/2011, che rinvia alla stessa delibera di Giunta regionale la definizione delle modalità di attuazione delle agevolazioni previste dall'articolo 5, comma 1 della l.r. 21/2008;

Preso atto che l'attuazione della L.R. 21/2008, che prevede interventi finalizzati a generare nuove opportunità per le giovani generazioni toscane, è considerata di interesse strategico in quanto dà attuazione ad una linea di intervento del progetto GiovaniSI' e anticipa inoltre in parte le azioni che saranno comprese nel Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui all'art. 31 della L.R. 32/2002;

Considerato che la L.R. 21/2008 intende in particolare favorire l'accesso al credito da parte delle imprese mediante la prestazione di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing, la concessione di contributi in conto interessi e l'assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio delle imprese stesse;

Considerato che Fidi Toscana S.p.A., ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale "Fidi Toscana S.p.A." per favorire l'accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della regione) e dell'art. 6 dello Statuto, ha tra i suoi compiti, la concessione di garanzie e l'assunzione di partecipazioni nel capitale delle piccole e medie imprese;

Visto lo statuto di Fidi Toscana S.p.A. che prevede la possibilità per la società di ricevere finanziamenti da parte dei soci;

Ritenuto di individuare in Fidi Toscana S.p.A. il soggetto attuatore degli interventi, di cui all'articolo 5, comma 1 lettere b) e c) della l.r. 21/2008, mediante apporto di risorse a Fidi Toscana S.p.A. a titolo di finanziamento, nel rispetto delle previsioni indicate nelle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale, di cui alla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, settimo aggiornamento del 9 luglio 2007, parte I, Cap. V, Sez. II, Allegato A, punto 3 "Passività subordinate", in quanto in tal modo è possibile conferire alle garanzie concesse la migliore ponderazione possibile e, conseguentemente, massimizzare sia il beneficio per le imprese in termini di riduzione del costo del credito, sia l'efficacia dell'intervento regionale;

Stabilito che il suddetto finanziamento:

a) avviene a titolo oneroso da parte del "socio" Regione, secondo le condizioni e la durata che saranno stabilite nel relativo accordo di finanziamento e con riferimento agli oneri dei prestiti interbancari e comunque in linea con quanto stabilito dalla convenzione relativa al servizio di tesoreria regionale;

b) può avere un importo massimo di € 9.018.761,51 - di cui € 478.761,51 relativi al finanziamento dei prestiti d'onore di alta formazione nell'ambito del progetto GiovaniSI' - che costituisce il limite entro il quale la Regione Toscana è chiamata a rispondere a fronte di

eventuali perdite imputabili alle operazioni oggetto del prestito;

Ritenuto di individuare in Fidi Toscana S.p.A. il soggetto attuatore degli interventi, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) della l.r. 21/2008, perché trattasi di attività connesse a quelle relative alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo della citata legge;

Stabilito che gli oneri amministrativi per l'attuazione degli interventi indicati:

a) all'articolo 5 comma 1 lettera a), saranno coperti con le risorse destinate all'agevolazione di cui alla stessa lettera a) e saranno definiti nell'atto del Dirigente competente per materia, a seguito di opportuna variazione di bilancio in via amministrativa ai fini della corretta classificazione economica della spesa, e comunque non potranno essere superiori ad € 20.000,00;

b) all'articolo 5 comma 1 lettere b) e c), saranno coperti nel limite degli interessi attivi che matureranno sulle giacenze, in base ai tassi che saranno definiti nell'accordo di finanziamento con Fidi Toscana S.p.A. In ogni caso gli oneri amministrativi sono assoggettati ai vincoli di cui all'art. 43 paragrafo 4 del Reg. CE n. 1828/2006, dovranno essere documentati e non potranno essere superiori al 2% dei finanziamenti deliberati;

Ritenuto di approvare le "Condizioni e modalità per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21", allegato "A" parte integrante del presente provvedimento che costituiscono per Fidi Toscana S.p.A. le direttive a cui attenersi per la concessione delle agevolazioni;

Ritenuto di destinare E. 3.660.000,00 agli interventi agevolativi, di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2008, E. 7.320.000,00 agli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettere b) della L.R. 21/2008 ed E. 1.220.000,00 agli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della L.R. 21/2008;

Vista la L.R. 29.12.2010 n. 66 che approva il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e il bilancio pluriennale 2011-2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5 del 10.1.2011 che approva il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013;

Preso atto che l'importo complessivo di Euro 12.200.000,00 risulta disponibile sul bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013, annualità 2012 e 2013 secondo la seguente articolazione:

- Euro 3.660.000,00 per gli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2008 da prenotarsi a favore di Fidi Toscana come segue:

a) Euro 1.220.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio 2011 riducendo la prenotazione generica n. 1 assunta con DCR n. 93 del 20/09/2006;

b) E. 1.220.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio pluriennale 2011/2013, annualità 2012;

c) E. 1.220.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio pluriennale 2011/2013, annualità 2013.

- Euro 8.540.000,00 per gli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettere b) e c) della L.R. 21/2008 da prenotarsi a favore di Fidi Toscana come segue:

a) Euro 980.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio 2011 riducendo la prenotazione generica n. 1 assunta con DCR n. 93 del 20/09/2006;

b) E. 3.780.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio pluriennale 2011/2013, annualità 2012;

c) E. 3.780.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio pluriennale 2011/2013, annualità 2013;

Vista la proposta di legge di terza variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013 approvata dalla Giunta Regionale in data 24.10.2011 che prevede l'istituzione di una nuova UPB relativa a spese di investimento per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 5 comma 1 lettere b) e c) della L.R. 21/2008, da erogarsi a titolo di finanziamento a FIDI Toscana per un totale di Euro 8.540.000,00;

Dato atto che è in corso di predisposizione anche apposita variazione di bilancio in via amministrativa, che prevede lo storno delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) della L.R. 21/2008 per un totale di Euro 3.660.000,00 ad un nuovo capitolo che presenti la corretta classificazione economica della spesa;

Considerato che i successivi impegni di spesa saranno subordinati alla esecutività delle sopraccitate variazioni di bilancio;

Considerato che l'efficacia delle prenotazioni assunte con la presente delibera, relativamente agli anni 2012 e 2013, è subordinata all'inserimento dell'intervento nel Piano di Indirizzo Generale Integrato 2011 - 2015, di cui all'art. 31 della L.R. 32/2002, in corso di predisposizione;

Preso atto che le commissioni consiliari competenti per materia sono state informate preventivamente del contenuto del presente atto come prevede la risoluzione n. 65 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 6 luglio 2011 collegata alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 "Promozione dell'imprenditoria giovanile");

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 16 settembre 2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione (C.T.D.) nella seduta del 6 ottobre 2011;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di individuare in Fidi Toscana S.p.A., per le motivazioni indicate in narrativa, il soggetto attuatore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 lettere b) e c) della l.r. 21/2008, mediante apporto di risorse a Fidi Toscana S.p.A, a titolo di finanziamento, nel rispetto delle previsioni indicate nelle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale, di cui alla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, settimo aggiornamento del 9 luglio 2007, parte I, Cap. V, Sez. II, Allegato A, punto 3 "Passività subordinate";

2. di stabilire che l'apporto di risorse a Fidi Toscana S.p.A., di cui al punto 1, a titolo di finanziamento:

a) avviene a titolo oneroso da parte del "socio" Regione, secondo le condizioni e la durata che saranno stabilite nel relativo accordo di finanziamento e con riferimento agli oneri dei prestiti interbancari e comunque in linea con quanto stabilito dalla convenzione relativa al servizio di tesoreria regionale;

b) può avere un importo massimo di € 9.018.761,51 - di cui € 478.761,51 relativi al finanziamento dei prestiti d'onore di alta formazione nell'ambito del progetto GiovaniSI' - che costituisce il limite entro il quale la Regione Toscana è chiamata a rispondere a fronte di eventuali perdite imputabili alle operazioni oggetto del prestito;

3. di individuare in Fidi Toscana S.p.A., per le motivazioni indicate in narrativa, il soggetto attuatore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 21/2008;

4. di stabilire che gli oneri amministrativi per l'attuazione degli interventi indicati:

a) all'articolo 5 comma 1 lettera a), saranno coperti con le risorse destinate all'agevolazione di cui alla lettera a) e saranno definiti nell'atto del Dirigente competente per materia a seguito di opportuna variazione di bilancio in via amministrativa ai fini della corretta classificazione economica della spesa, e comunque non potranno essere superiori ad € 20.000,00;

b) all'articolo 5 comma 1 lettere b) e c), saranno coperti nel limite degli interessi attivi che matureranno sulle giacenze, in base ai tassi che saranno definiti nell'accordo di finanziamento con Fidi Toscana S.p.A. In ogni caso gli oneri amministrativi sono assoggettati ai vincoli di cui all'art. 43, paragrafo 4 del Reg. CE n.

1828/2006, dovranno essere documentati e non potranno essere superiori al 2% dei finanziamenti deliberati;

5. di approvare le "Condizioni e modalità per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21", allegato "A", parte integrante della presente delibera, che costituiscono per Fidi Toscana S.p.A. le direttive a cui attenersi per la concessione delle agevolazioni;

6. di destinare E. 3.660.000,00 agli interventi agevolativi, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della L.R. 21/2008, E. 7.320.000,00 agli interventi agevolativi di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) della L.R.21/2008 ed E. 1.220.000,00 agli interventi agevolativi di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) della L.R. 21/2008;

7. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 12.200.000,00 risulta disponibile sul bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013, annualità 2012 e 2013 secondo la seguente articolazione:

- Euro 3.660.000,00 per gli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2008 da prenotarsi a favore di Fidi Toscana come segue:

a) Euro 1.220.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio 2011 riducendo la prenotazione generica n. 1 assunta con DCR n. 93 del 20/09/2006;

b) E. 1.220.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio pluriennale 2011/2013, annualità 2012;

c) E. 1.220.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio pluriennale 2011/2013, annualità 2013.

- Euro 8.540.000,00 per gli interventi agevolativi di cui all'art. 5 comma 1 lettere b) e c) della L.R. 21/2008 da prenotarsi a favore di Fidi Toscana come segue:

a) Euro 980.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio 2011 riducendo la prenotazione generica n. 1 assunta con DCR n. 93 del 20/09/2006;

b) E. 3.780.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio pluriennale 2011/2013, annualità 2012;

c) E. 3.780.000,00 sul capitolo 61002 del bilancio pluriennale 2011/2013, annualità 2013;

8. di dare atto che la proposta di legge di terza variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013 approvata dalla Giunta Regionale in data 24.10.2011 prevede l'istituzione di una nuova UPB relativa a spese di investimento per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 5 comma 1 lettere b) e c) della L.R. 21/2008, da erogarsi a titolo di finanziamento a FIDI Toscana per un totale di Euro 8.540.000,00;

9. di dare atto che è in corso di predisposizione anche apposita variazione di bilancio in via amministrativa, che prevede lo storno delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 21/2008

per un totale di Euro 3.660.000,00 ad un nuovo capitolo che presenti la corretta classificazione economica della spesa;

10. di dare atto che i successivi impegni di spesa saranno subordinati alla esecutività delle sopra citate variazioni di bilancio;

11. di dare mandato al settore competente di adottare gli atti conseguenti e in particolare di prevedere che nell'accordo di finanziamento con Fidi Toscana S.p.A sia garantita la effettiva economicità dell'operazione.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

All. "A"**Condizioni e modalità per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21**

Il presente atto definisce le condizioni e modalità per l'attuazione degli interventi agevolativi, di cui all'art. 6 della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21, recante norme per la "Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali" così come modificata dalla legge regionale 11 luglio 2011 n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile))":

A) Settori di attività economica ammissibili

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008 le piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008, operanti nei seguenti settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2007):

B – <i>Estrazione di minerali,</i> Ad esclusione di: 05 <i>Estrazione di carbone (esclusa torba)</i> 05.10 <i>Estrazione di antracite</i> 05.20 <i>Estrazione di litantrace</i> 08.92.0 <i>Estrazione di torba_</i>
C – <i>Attività manifatturiere</i> Ad esclusione di: <i>C 19.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria</i>
D - <i>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i>
E – <i>Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i>
F - <i>Costruzioni</i>
G - <i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>
H – <i>Trasporto e magazzinaggio</i>
I – <i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>
J – <i>Servizi di informazione e comunicazione</i>
M – <i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>

N – <i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>
Q – <i>Sanità e assistenza sociale</i> Ad esclusione di: 86.1 <i>Servizi ospedalieri</i>
R – <i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>
S – <i>Altre attività di servizi</i> Ad esclusione di: S 94 <i>Attività di organizzazioni associative</i>

B) Modalità di selezione per l'accesso alle agevolazioni

1. Le domande di agevolazione sono istruite sulla base dell'ordine cronologico di presentazione o completamento.
2. L'attività istruttoria svolta dal soggetto attuatore degli interventi è tesa a verificare:
 - a) la sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni previste per l'ammissibilità alle agevolazioni, nonché la completezza e l'idoneità della documentazione presentata dall'impresa;
 - b) la capacità dell'impresa di far fronte all'intero servizio del debito;
 - c) le prospettive economiche e finanziarie dell'impresa, sulla base del piano industriale presentato;
 - d) il possesso del requisito del potenziale di sviluppo a contenuto innovativo, di cui all'articolo 1 del d.p.g.r. 42/R/2011, per le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2008.
3. Il contributo per l'abbattimento del tasso di interesse, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera a)** della l.r. 21/2008, è concesso in forma attualizzata al momento della comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore.
4. La garanzia, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera b)** della l.r. 21/2008, è concessa entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di completamento della stessa.
Il finanziamento è erogato dal soggetto finanziatore entro sei mesi dalla data di concessione della garanzia.
5. La partecipazione al capitale di rischio dell'impresa, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera c)** della l.r. 21/2008, è disposta entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di completamento della stessa.

C) Misura delle agevolazioni e importi massimi ammissibili

1. Il contributo in conto interessi, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera a)** della l.r. 21/2008, è pari al 70% dell'importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito.
2. La garanzia, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera b)** della l.r. 21/2008, è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'ammontare del finanziamento. L'importo massimo garantito è pari a € 250.000,00, a fronte di un importo massimo del finanziamento di E. 312.500,00, la durata massima del finanziamento è fissata in quindici anni eventualmente comprensivi di un anno di preammortamento.
3. La quota del finanziamento oggetto dell'agevolazione destinata al capitale circolante connesso agli investimenti non può essere superiore al 40% del finanziamento stesso.
4. L'importo massimo delle partecipazioni al capitale di rischio delle imprese, di cui **all'art. 5, comma 1, lettera c)** della l.r. 21/2008, è pari a € 100.000,00. La partecipazione al capitale deve essere sempre di minoranza ovvero non può in alcun caso superare il 49% del capitale dell'impresa. La partecipazione deve essere smobilizzata entro 7 anni dal momento della sua assunzione.

D) Riparto delle risorse

1. Le risorse stanziare annualmente per l'attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 21/2008 sono così ripartite fra le diverse tipologie di imprese identificate all'art. 1, comma 1 della l.r. 21/2008:
 - a) Imprese di giovani: 50%
 - b) Imprese femminili: 30%
 - c) Imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali: 20%
2. Le stesse risorse sono altresì ripartite fra le diverse tipologie di agevolazioni, di cui all'art. 5, comma 1 della l.r. 21/2008, nel modo seguente:
 - a) Contributi in conto interesse: 30%
 - b) Prestazione di garanzie: 60%
 - c) Partecipazioni di minoranza al capitale delle imprese: 10%
3. La Giunta Regionale si riserva di modificare la ripartizione delle risorse sopra indicate per adeguarla all'entità delle richieste presentate rispetto alle tipologie di imprese e alle tipologie di agevolazioni.

E) Criteri per la pubblicizzazione e informazione degli strumenti agevolativi

1. E' garantita una adeguata pubblicizzazione ed informazione degli strumenti agevolativi ai potenziali beneficiari:

- a) mediante una campagna di comunicazione ad hoc, la distribuzione di materiale informativo, un numero verde dedicato;
- b) attraverso il portale regionale del Progetto GiovaniSI' e il sito web di Fidi Toscana;
- c) mediante la costituzione di reti con le Banche, le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, le associazioni di categoria, gli Sportelli Unici per le Attività Produttive, le Università, i Centri per l'Impiego ecc.